



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2012
COM(2012) 116 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

RELAZIONE

Le misure riguardanti il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e la fissazione degli orientamenti di massima per le politiche economiche della Grecia sono definite nella decisione 2011/734/UE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il rispetto della decisione è importante non soltanto nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, ma anche nel contesto del finanziamento concesso alla Grecia dagli Stati membri dell'area dell'euro mediante il Fondo europeo di stabilità finanziaria.

L'obiettivo relativo al massimale di disavanzo pubblico (sulla base del SEC 95) per il 2011 stabilito dalla decisione del Consiglio non è stato raggiunto. Per il 2012 il governo ha adottato un bilancio previsionale volto a rispettare l'obiettivo fissato nella decisione del Consiglio e ha adottato misure che consentirebbero un'ulteriore riduzione del disavanzo negli anni successivi.

Secondo le attuali stime e proiezioni l'attività economica nel periodo 2011-2014 sarà nettamente più debole rispetto a quanto atteso al momento dell'adozione delle decisioni 2010/320/UE e 2011/734/UE del Consiglio. Nel febbraio 2012 il governo greco ha annunciato misure volte a ridurre il disavanzo primario nel 2012, compresa l'adozione di un bilancio suppletivo. Nel marzo 2012 la Grecia ha effettuato un'operazione di ristrutturazione del debito che ha ridotto sostanzialmente la spesa per interessi nel 2012 e negli anni successivi e che ha contribuito alla sostenibilità del debito pubblico.

Per questi motivi, occorre rivedere gli obiettivi annuali, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Gli obiettivi espressi in termini di avanzo primario in percentuale del PIL di -1,0 nel 2012, +1,8 nel 2013 e +4,5 nel 2014 appaiono appropriati dato il termine del 2014 fissato per la correzione del disavanzo eccessivo e vista la necessità di migliorare la sostenibilità del debito.

Intense sono state le discussioni tra la Grecia e i servizi della Commissione e i rappresentanti della BCE e dell'FMI sull'aggiornamento delle condizioni di politica economica previste nel memorandum d'intesa del programma di aggiustamento economico della Grecia. Le discussioni si sono incentrate non solo sulle misure di risanamento del bilancio ma anche sulla necessità di accentuare il carattere di incentivo alla crescita delle misure e di ridurre al minimo l'eventuale impatto sociale.

La commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2011/734/UE, che ha trasmesso al Consiglio,

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126, paragrafo 9, e l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di adottare misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.
- (2) L'articolo 126 TFUE prevede che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi a questo fine. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro a sostegno delle politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.
- (3) Il 27 aprile 2009, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo.
- (4) Il 10 maggio 2010 il Consiglio aveva adottato, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 del TFUE, la decisione 2010/320/UE del Consiglio¹ indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio aveva fissato al 2014 il termine per la correzione della situazione di disavanzo eccessivo e aveva indicato gli obiettivi per il disavanzo pubblico.
- (5) La decisione 2010/320/UE del Consiglio è stata più volte modificata in modo sostanziale. Il 12 luglio 2011, vista la necessità di ulteriori modifiche, è stata rifiuta a fini di chiarezza nella decisione 2011/734/UE² del Consiglio.
- (6) Secondo le attuali stime e proiezioni l'attività economica nel periodo 2011-2014 sarà nettamente più debole rispetto a quanto atteso al momento dell'adozione delle decisioni 2010/320/UE e 2011/734/UE del Consiglio. Secondo le stime, nel 2011 l'attività economica si è ridotta del 6,8 per cento. Secondo le attuali previsioni della Commissione il PIL reale della Grecia dovrebbe ridursi del 4,7 per cento nel 2012,

¹ GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6.

² GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.

stagnare nel 2013, per poi riprendere a crescere del 2,5 per cento nel 2014. Il PIL è diminuito del 5,2 per cento in termini nominali nel 2011 e dovrebbe ridursi del 5,4 e dello 0,4 per cento rispettivamente nel 2012 e 2013, prima di risalire del 2,5 per cento nel 2014.

- (7) Nel febbraio 2012 il governo greco ha annunciato misure volte a ridurre il disavanzo primario nel 2012, compresa l'adozione di un bilancio suppletivo. Intense discussioni su tali misure hanno avuto luogo tra le autorità greche e i servizi della Commissione. Le discussioni si sono incentrate non solo sulle misure di risanamento del bilancio ma anche sulla necessità di accentuare il carattere di incentivo alla crescita delle misure e di ridurre al minimo l'eventuale impatto sociale.
- (8) Nel marzo 2012 la Grecia ha effettuato un'operazione di ristrutturazione del debito che riduce sensibilmente il livello del debito e la spesa per interessi nel 2012 e negli anni successivi e che contribuisce alla sostenibilità del debito pubblico.
- (9) Per questi motivi, appare opportuno modificare la decisione 2011/734/UE per quanto riguarda vari aspetti, tra cui il percorso di aggiustamento di bilancio, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/734/UE è così modificata:

1. All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo primario delle amministrazioni pubbliche (disavanzo al netto delle spese per interessi) non superiore a 2 037 milioni di EUR (1,0% del PIL) nel 2012 e un avanzo primario di almeno 3 652 milioni di EUR (1,8% del PIL) nel 2013 e 9 352 milioni di EUR (4,5% del PIL) nel 2014. A seguito della ristrutturazione del debito, questi obiettivi per il disavanzo primario e per l'avanzo primario sono compatibili con un disavanzo complessivo di 14 811 milioni di EUR (7,3% del PIL) nel 2012, 9 462 milioni di EUR (4,7% del PIL) nel 2013 e 4 499 milioni di EUR (2,2% del PIL) nel 2014. A tal fine nel periodo 2009-2014 dovrà essere conseguito un miglioramento del saldo strutturale pari ad almeno il 10% del PIL. I proventi derivanti dalla privatizzazione di attività (attività finanziarie e non finanziarie), nonché gli importi versati alla Grecia dagli Stati membri dell'area dell'euro a fronte di redditi futuri spettanti alle loro banche centrali nazionali su titoli di Stato greci da esse detenuti non devono ridurre i necessari sforzi di risanamento del bilancio e non saranno presi in considerazione nella valutazione degli obiettivi.

3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 è compatibile con una variazione annua del debito consolidato delle amministrazioni pubbliche pari a -26 954 milioni di EUR nel 2012, 6 775 milioni di EUR nel 2013 e 1 492 milioni di EUR nel 2014.”

2. All'articolo 2, dopo il paragrafo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

“7 *bis*. La Grecia adotta senza indugio le seguenti misure:

- a) riduzione della spesa farmaceutica di almeno 1 076 milioni di EUR nel 2012;

- b) riduzione della retribuzione degli straordinari per i medici ospedalieri per un importo di almeno 50 milioni di EUR nel 2012;
- c) riduzione dell'acquisto di materiale militare per un importo di 300 milioni di EUR (liquidità e forniture) nel 2012;
- d) riduzione del 10 per cento nel 2012 delle retribuzioni dei rappresentanti eletti a livello locale e del personale associato e riduzione nel 2013 del numero di vice-sindaci e del personale associato, con l'obiettivo di risparmiare un importo pari ad almeno 9 milioni di EUR nel 2012 e 28 milioni di EUR dal 2013 in poi;
- e) riduzione delle spese operative dell'amministrazione centrale e delle spese elettorali per un importo di almeno 370 milioni di EUR (rispetto al bilancio 2012), di cui almeno 100 milioni di euro in spese operative di carattere militare e almeno 70 milioni di euro in spese elettorali;
- f) riduzione nella spesa operativa delle amministrazioni locali, con l'obiettivo di risparmiare almeno 50 milioni di EUR nel 2012;
- g) tagli dei sussidi ai residenti delle regioni isolate e tagli alle sovvenzioni a vari enti controllati dai ministeri, con l'obiettivo di ridurre la spesa nel 2012 di almeno 190 milioni di EUR;
- h) riduzione dei fondi per gli investimenti pubblici per un importo di 400 milioni di EUR nel 2012. Questa riduzione dei fondi per gli investimenti pubblici non avrà alcuna incidenza sui progetti cofinanziati dai fondi strutturali (compresi i progetti TEN-T);
- i) modifiche dei fondi pensione integrativi e dei fondi pensione che erogano pensioni medie elevate o che ricevono sovvenzioni elevate dal bilancio pubblico e tagli di altre pensioni di importo elevato, con l'obiettivo di risparmiare almeno 450 milioni di EUR nel 2012 (importo netto che tiene conto dell'impatto su tasse e contributi sociali);
- j) tagli agli assegni familiari per le famiglie a reddito elevato, con l'obiettivo di risparmiare 43 milioni di EUR nel 2012;
- k) decisioni ministeriali per completare la piena attuazione della nuova griglia salariale in tutti i pertinenti enti e normativa sulle modalità per il recupero dei salari pagati in eccesso dal novembre 2011 in poi;
- l) modifica degli articoli 3 e 21 della legge 4038/2012 ai fini della revisione delle condizioni per l'estensione dei piani di rateizzazione di imposte e contributi sociali dovuti: i piani di rateizzazione si applicheranno solo agli importi dovuti inferiori a 10 000 EUR per le persone fisiche e a 75 000 EUR le persone giuridiche. I contribuenti che chiedono la proroga del piano di rateizzazione sono tenuti a presentare alle autorità fiscali tutti i relativi documenti finanziari;
- m) legge quadro che preveda una profonda revisione del funzionamento dei fondi pensionistici pubblici secondari e/o complementari, con l'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica, di garantire la neutralità di bilancio dei suddetti regimi e di assicurare la sostenibilità a medio e lungo termine del sistema.”

3. All'articolo 2, il paragrafo 8 è modificato come segue:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) riforma dei regimi pensionistici secondari e/o complementari elaborata in consultazione con la Commissione europea, la BCE e l’FMI, e convalidata dal comitato di politica economica dell’UE per quanto riguarda la stima della sua incidenza sulla sostenibilità a lungo termine. I parametri del nuovo sistema secondario a contribuzione nozionale definita garantiscono l’equilibrio attuariale a lungo termine, secondo le indicazioni dell’autorità attuariale nazionale;

b) adeguamento dei margini di profitto delle farmacie e introduzione di margini di profitto regressivi con l’obiettivo di ridurre il margine di profitto complessivo al di sotto del 15%.”

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

“c) il completamento del processo di revisione funzionale dei programmi sociali;

d) decisioni relative al regolamento di esecuzione dell’autorità unica degli appalti pubblici. L’autorità unica per gli appalti pubblici avvia la sua attività svolta conformemente a mandato, obiettivi, competenze e poteri definiti nella legge istitutiva e nel piano d’azione convenuto con la Commissione europea nel novembre 2010; nomina dei membri dell’autorità unica per gli appalti pubblici;

e) individuazione dei regimi per i quali i pagamenti forfettari al momento del pensionamento non sono in linea con i contributi versati e adeguamento dei pagamenti;

f) riduzione dei margini di profitto dei grossisti di farmaci verso un limite massimo del 5%;

g) necessarie procedure di gara per attuare un sistema informativo completo e uniforme per la sanità;

h) nomina di tutti i consulenti giuridici, tecnici e finanziari per le privatizzazioni previste nel 2012 e nel 2013.”

4. All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a) è sostituita come segue:

“a) completamento del riesame dei programmi di spesa pubblica. Il riesame, che sarà realizzato grazie all’assistenza tecnica esterna, si concentrerà sulle pensioni e sui trasferimenti sociali (preservando le protezioni sociali di base), sulla spesa per la difesa, senza pregiudicare la capacità di difesa del paese, e sulla ristrutturazione dell’amministrazione centrale e delle amministrazioni locali. Sarà inoltre specificata un’ulteriore razionalizzazione della spesa farmaceutica e della spesa operativa degli ospedali e delle prestazioni sociali in denaro;

b) adozione di una riforma fiscale intesa a semplificare il sistema tributario, abolendo deroghe e regimi preferenziali, ampliando le basi imponibili, consentendo una graduale riduzione delle aliquote fiscali man mano che migliorano i risultati delle entrate. La riforma riguarderà l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’IVA, le imposte patrimoniali e i contributi sociali, e manterrà l’onere fiscale relativo dalle imposte indirette;

- c) revisione del valore legale degli immobili al fine di allinearli ai prezzi di mercato;
- d) abolizione dei pagamenti in contanti e con assegno negli uffici tributari, sostituiti da trasferimenti bancari, in modo che il personale possa dedicare più tempo ad attività a maggiore valore aggiunto (verifiche, controllo delle riscossioni e consulenza ai contribuenti);
- e) riduzione media del 12% delle cosiddette “retribuzioni speciali” del settore pubblico, alle quali non si applica la nuova griglia. Questa disposizione si applicherà dal 1° luglio 2012 e consentirà un risparmio di 205 milioni di EUR (importo netto che tiene conto dell’impatto su tasse e contributi sociali).”

5. All’articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“10. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2012:

- a) progetto di bilancio 2013 compatibile con l’obiettivo di avanzo primario stabilito all’articolo 1, paragrafo 2;
- b) norme e procedure in materia di acquisto centralizzato e/o di contratti quadro di forniture per le forniture o i servizi di frequente utilizzo a livello di amministrazione centrale con l’obbligo per i ministeri e gli organi dell’amministrazione centrale di rifornirsi mediante detti contratti e uso facoltativo per gli enti regionali.

11. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2012:

- a) adozione finale del bilancio 2013 compatibile con l’obiettivo di avanzo primario stabilito all’articolo 1, paragrafo 2;
- b) legislazione mirante a snellire la procedura di presentazione e di approvazione dei bilanci supplementari.”

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*